

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE**  
**NELLA RIUNIONE DEL 24 LUGLIO 2019**

**IL CONSIGLIO GENERALE**

“Preso atto che l’ACI detiene una partecipazione nella Società ACI Vallelunga Spa pari al 99,98% del capitale sociale e che il restante 0,02% è detenuto dall’Automobile Club di Roma; preso atto altresì che, con deliberazione adottata dal Comitato Esecutivo nella riunione del 24 ottobre 2017, è stato autorizzato, in sede di ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dall’ACI, ai sensi dell’art.24 del decreto legislativo n.175/2016, il mantenimento della predetta partecipazione societaria, ricorrendone i requisiti di stretta necessità rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente e le condizioni previste all’art.4 del medesimo decreto legislativo; considerato, al riguardo, che ACI Vallelunga è preposta - in linea con le finalità istituzionali di cui all’art.4, comma 1, lett. e) ed f), dello Statuto dell’ACI ed in coerenza con quanto previsto all’art. 4, comma 2, lett. a), del citato decreto legislativo - alla produzione di servizi di interesse generale, con particolare riferimento alla pratica sportiva automobilistica ed alle iniziative in materia di sicurezza stradale, anche attraverso l’erogazione di corsi di guida sicura agli automobilisti, ai Soci e ad istituzioni pubbliche e private, ai fini del raggiungimento delle finalità statutarie dell’ACI quale Federazione Sportiva Nazionale per lo sport automobilistico e di diffusione, promozione e formazione in materia di sicurezza stradale e mobilità sicura; vista la nota del Servizio per la Governance ed il Controllo di Gestione del 18 luglio 2019 e la documentazione alla stessa allegata, e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che la citata Società è proprietaria e gestore dell’Autodromo di Vallelunga “Piero Taruffi”, nel Comune di Campagnano di Roma (RM), ed organizza manifestazioni sportive e promozionali, gare di velocità automobilistiche e motociclistiche, oltre a corsi per la sicurezza stradale presso il proprio Centro di Guida Sicura ACI-SARA di Vallelunga ed il Centro di Guida Sicura ACI-SARA di Lainate (MI), di cui ha la gestione, con l’ausilio di avanzate tecnologie per la simulazione delle situazioni di emergenza; preso atto altresì che, nel quadro del complessivo percorso di crescita e sviluppo che la Società sta attuando, con deliberazione del 19 giugno 2018, previo parere favorevole espresso dal Comitato Esecutivo nella riunione del 14 marzo 2018, è stato autorizzato il riconoscimento alla predetta Società dell’importo di 5,6 milioni di euro finalizzato all’acquisizione in proprietà dell’Autodromo del Levante, sito in Binetto (BA), e dei terreni circostanti, strumentali all’ampliamento della struttura; preso atto inoltre dell’attuale situazione economico-finanziaria di ACI Vallelunga, come riportata nella documentazione allegata alla citata nota del Servizio per la Governance ed il Controllo di Gestione; tenuto conto, in proposito, che l’analisi del risultato economico di esercizio conseguito dalla Società nel periodo compreso tra gli anni 2011 e 2018 evidenzia un prevalente *trend* negativo, dovuto essenzialmente all’ammortamento degli investimenti effettuati in passato per i lavori di ammodernamento della struttura, intervallato dal risultato positivo registrato nell’esercizio 2016; visto il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della stessa ACI Vallelunga del 29 aprile 2019, e preso atto di

quanto ivi riportato; preso atto in particolare che l'Organo amministrativo della Società, al fine di attuare una riorganizzazione ed un riassetto, anche societario, delle linee di attività, con separazione dell'attività di gestione degli impianti dagli asset immobiliari, ha deliberato un progetto di scissione parziale della Società stessa, allegato alla predetta nota del 18 luglio 2019, che prevede l'assegnazione di parte del patrimonio in favore di una Società beneficiaria da costituirsi in forma di Società per Azioni e da denominare ACI Immobiliare Automotive SpA; preso atto, altresì, che l'operazione è stata sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei Soci di ACI Vallelunga nella riunione tenutasi lo stesso 29 aprile 2019, unitamente allo schema di atto costitutivo della nuova Società ed alla relazione illustrativa di cui all'art. 2501 *quinquies* del Codice Civile; tenuto conto che il progetto di scissione in parola identifica quale ramo d'azienda immobiliare da assegnare alla costituenda ACI Immobiliare Automotive SpA (Società beneficiaria), autonomo e distinto rispetto alla residua azienda di ACI Vallelunga (Società scissa), l'attività di gestione immobiliare che la stessa ACI Vallelunga attualmente svolge, nell'ambito del complesso immobiliare costituente il proprio *network*, nei citati Autodromi di Campagnano di Roma e di Binetto e che presenta caratteristiche e dinamiche distintive rispetto alle restanti attività svolte dalla Società medesima; tenuto conto che tale ramo d'azienda, destinato all'utilizzo economico e commerciale delle aree e dei predetti impianti sportivi, è costituito in particolare: - dall'insieme dei rapporti e contratti mediante i quali ACI Vallelunga acquisisce servizi e forniture per la gestione del comparto immobiliare; - dai diritti di sfruttamento economico e commerciale, da assegnarsi mediante un apposito contratto tra la nuova Società ACI Immobiliare Automotive ed ACI Vallelunga, avente ad oggetto il diritto della stessa Vallelunga ad utilizzare gli immobili e gli impianti facenti parte del ramo immobiliare in questione; - dalla fornitura dei servizi di diversa natura da parte della Società Vallelunga a favore della nuova Società, con la finalità di assicurare un'adeguata attività organizzativa ed amministrativa in capo ad ACI Immobiliare Automotive; considerato altresì che, per effetto della scissione, alla Società beneficiaria saranno assegnati gli elementi patrimoniali, attivi e passivi, i contratti ed i rapporti giuridici afferenti al citato ramo di azienda, con esclusione di quelli relativi al personale; considerato che gli elementi patrimoniali attivi e passivi, costituenti il suddetto ramo d'azienda immobiliare, risultano pari ad un patrimonio netto, alla data del 31 dicembre 2018, di euro 12.433.994,33, che verrà registrato nelle scritture contabili della Società per euro 12.000.000, quale capitale sociale e, per il residuo importo di euro 433.994,33, quale "Versamento Soci in c/capitale"; considerato, altresì, che alla Società scissa rimarranno elementi patrimoniali attivi e passivi pari ad un patrimonio netto, con riferimento alla predetta data del 31 dicembre 2018, di euro 16.152.406,03, di cui euro 14.000.000 quale capitale sociale, euro 925,38 a titolo di riserva legale, euro 4.979.198,35 quale versamento dei Soci in conto capitale, euro - 85.650,91 a titolo di riserve per rettifiche contabili ed euro 2.742.066,79 di perdite portate a nuovo; considerato, inoltre, che il predetto capitale sociale di euro 12.000.000, assegnato alla Società beneficiaria, sarà suddiviso in n. 12.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 euro cadauna, che verranno attribuite agli attuali soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, e più precisamente: - n.11.997.600 azioni, pari al 99,98 % del capitale sociale, all'Automobile Club d'Italia; - n.2.400 azioni, pari

allo 0,02 % del capitale sociale, all'Automobile Club di Roma; visto lo studio condotto dalla Società KPMG Advisory Spa, commissionato da ACI Vallelunga, anch'esso allegato alla citata nota del 18 luglio 2019, denominato "ACI Vallelunga Spa - Percorso di riorganizzazione amministrativa e societaria", nel quale sono evidenziati gli interventi amministrativi e finanziari finalizzati all'ottimizzazione ed alla verifica degli asset di proprietà, con la stima preliminare degli impatti economici connessi all'operazione di scissione, sia in capo alla Società scissa che alla Società beneficiaria; considerata, in particolare, la stima preliminare delle principali voci di conto economico della costituenda Società sino all'anno 2024, data di entrata a regime dell'Autodromo del Levante; visto, altresì, il documento "Prospetto contabile del patrimonio Società scissa alla data del 31 dicembre 2018", anch'esso allegato alla predetta nota del 18 luglio 2019, recante il dettaglio delle diverse voci di bilancio al 31 dicembre 2018, che distingue i valori assegnati alla Società beneficiaria ACI Immobiliare Automotive SpA dai valori che resteranno in capo alla Società scissa ACI Vallelunga SpA e dal quale emerge che, a fronte di una complessiva situazione debitoria pari ad €14.545.761, la parte che verrà trasferita alla Società beneficiaria sarà pari ad €12.962.191, corrispondente all'89 % delle esposizioni in essere; tenuto conto che la costituenda Società sarà chiamata ad operare secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità ed equilibrio finanziario; preso atto, peraltro, che, nell'ambito della citata relazione illustrativa di cui all'art. 2501 *quinquies* del Codice Civile, redatta dal Consiglio di Amministrazione di ACI Vallelunga ed approvata dall'Assemblea della Società, è ipotizzato un intervento finanziario dell'ACI nella fase di *start up* delle attività della nuova Società, da attuarsi sia in forma di apporto di capitale che di copertura di eventuali perdite gestionali di periodo, atteso lo scopo finalistico dell'interesse generale dell'ACI in rapporto ai costi-benefici per la collettività di riferimento; visto lo schema di Statuto della Società ACI Immobiliare Automotive SpA; visti altresì gli elementi essenziali del progetto di scissione, come indicati nel documento "Progetto di scissione parziale di ACI Vallelunga S.p.A. con costituzione di nuova Società per azioni", che viene allegato al verbale della seduta sotto la lett.G) e che deve intendersi integralmente riportato nella presente deliberazione; preso atto, in particolare, dell'oggetto sociale della costituenda Società, di cui all'art.4, comma 1, lett. a), b), c), d) e) ed f) del citato schema di Statuto, che prevede che la stessa svolga per conto dell'ACI attività e servizi strettamente riconducibili alle finalità istituzionali dell'Ente, quali la sicurezza stradale, i servizi legati alla mobilità, la promozione e l'organizzazione dello sport motoristico; tenuto conto che la stessa ACI Immobiliare Automotive SpA nasce con lo scopo di soddisfare le necessità di un'ampia collettività di soggetti, svolgendo attività di interesse generale, in coerenza con le finalità istituzionali dell'ACI statutariamente previste, di presidio dei molteplici versanti della mobilità e di diffusione della cultura dell'auto, in linea con i principi di tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio, nonché di promozione ed organizzazione delle attività sportive automobilistiche; tenuto conto altresì che l'operazione in esame determina esclusivamente una razionalizzazione organizzativo-gestionale e non comporta modifiche al perimetro delle attività presidiate dall'ACI per il tramite delle proprie Società partecipate, dal momento che la costituenda Società sarà chiamata a gestire rami d'azienda attualmente gestiti dalla Società ACI

Vallelunga; tenuto conto inoltre che l'operazione in argomento risulta conforme alle direttive generali in materia di indirizzi strategici della Federazione per il triennio 2020-2022, deliberate dall'Assemblea del 29 aprile 2019, con riferimento all'obiettivo del potenziamento delle funzioni e delle attività dell'ACI quale Federazione Sportiva Automobilistica tramite l'organizzazione e la partecipazione ad eventi e manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale, con ampliamento della base dei praticanti sportivi - soprattutto giovani - e lo sviluppo di ulteriori iniziative a tutela dei piloti e degli ufficiali di gara, nonché all'obiettivo dello sviluppo di iniziative di formazione degli automobilisti e dei cittadini, con particolare riguardo ai giovani, in materia di sicurezza, educazione stradale e guida responsabile; ritenuto che la costituzione della nuova Società si configura come fattispecie rientrante nella previsione di cui all'art.4, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, e che in ogni caso la stessa ha per oggetto attività e servizi che risultano strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, rafforzando le sue possibilità di intervento nel campo della promozione sportiva automobilistica e della diffusione dei corsi di guida sicura sul territorio nazionale in funzione dell'incremento dei livelli di educazione e sicurezza stradale presso gli automobilisti ed i giovani in particolare; tenuto conto che l'ipotesi di scissione societaria in argomento è stata sottoposta con esito favorevole, ai sensi di quanto previsto dall'art.7.3 del vigente Regolamento di Governance di ACI, al preventivo esame del Comitato Esecutivo, nel corso della seduta del 20 giugno 2019, per le valutazioni di competenza rispetto alla coerenza dell'operazione con le finalità istituzionali, le linee strategiche e le attività di pianificazione dell'ACI; tenuto conto altresì che ACI Immobiliare Automotive sarà chiamata a realizzare attività di interesse generale non aventi carattere strettamente industriale e/o commerciale e che la stessa opererà in un mercato concorrenziale, nell'alveo della normativa di riferimento così come disciplinata dal Regolamento di governance delle Società partecipate dall'Ente; visto il parere legale allegato alla predetta nota del Servizio per la Governance ed il Controllo di Gestione, concernente in particolare l'ammissibilità giuridica dell'operazione da parte di ACI Vallelunga e preso atto dei suoi contenuti; preso atto, in particolare, che dallo stesso parere emergono talune duplicazioni di attività tra la Società scissa e quella beneficiaria, con particolare riferimento alla previsione, contenuta nell'art.4 dello Statuto della Società beneficiaria ACI Immobiliare Automotive SpA, concernente la possibilità per la stessa di svolgere attività di promozione e coordinamento, anche per conto di terzi, di tutte le iniziative, anche di carattere pubblicitario e commerciale atte a diffondere, favorire ed incrementare l'attività sportiva automobilistica e motociclistica, oltre a quelle per la sicurezza stradale, nonché di svolgere attività di organizzazione, coordinamento e prestazioni di servizi di assistenza relativi ad eventi di interesse dell'ACI riguardanti l'automotive e la mobilità e quant'altro ad essa affidato dall'ACI nel perseguimento dei propri scopi istituzionali; tenuto conto, pertanto, che l'attribuzione di dette attività, che esulano da quelle strettamente immobiliari, appare non in linea con le finalità dell'operazione, anche in considerazione del fatto che le medesime sono già ricomprese nell'oggetto sociale di ACI Vallelunga; ravvisata pertanto la necessità di una riformulazione del citato art.4 dello schema di Statuto della Società beneficiaria, in senso conforme alle osservazioni formulate nell'ambito del parere legale in questione; visto il vigente

Regolamento delle Società partecipate dall'ACI; **delibera**, nell'ambito del progetto di riorganizzazione e riassetto, anche societario, delle linee di attività della Società controllata ACI Vallelunga Spa, finalizzato alla separazione dell'attività di gestione degli impianti dagli asset immobiliari, la costituzione di una nuova Società per azioni denominata "ACI Immobiliare Automotive SpA", con quota di partecipazione dell'Ente nella misura del 99,98% del capitale sociale e quota di partecipazione dell'Automobile Club di Roma nella misura dello 0,02 % del capitale sociale; **approva** lo schema di Statuto della predetta Società "ACI Immobiliare Automotive SpA", in conformità al documento allegato al verbale della seduta sotto la lett. H), che costituisce parte integrante della presente deliberazione, previa riformulazione dell'art. 4 dello schema di Statuto medesimo sulla base delle indicazioni espresse nel parere legale richiamato in premessa. Ai fini di ogni conseguente adempimento, si applicano le previsioni del vigente Regolamento di governance delle Società partecipate dall'ACI."

**PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE**  
**DI**  
**ACI VALLELUNGA S.P.A.**  
**CON COSTITUZIONE DI UNA NUOVA SOCIETA' PER AZIONI**

ai sensi dell'art. 2506-*bis* del codice civile



Il Consiglio di Amministrazione di ACI VALLELUNGA S.P.A. (di seguito anche "Vallelunga" o "Società Scissa) – società partecipata al 99,98% da Automobile Club d'Italia (di seguito anche "ACI") e al 0,02% da Automobile Club Roma (di seguito anche "AC Roma") – ha redatto il presente progetto di scissione (di seguito "Progetto di Scissione") relativo all'operazione di scissione parziale di Vallelunga mediante assegnazione di parte del proprio patrimonio in favore di una società beneficiaria di nuova costituzione, in forma di società per azioni, che verrà denominata "ACI IMMOBILIARE AUTOMOTIVE S.P.A." (di seguito e negli allegati al presente progetto di scissione anche "Vallelunga Immobiliare" o "Società Beneficiaria"). Alla Società Scissa rimarrà quella parte del patrimonio che non verrà assegnato alla predetta Società Beneficiaria.

La scissione (di seguito "Scissione") è motivata dall'esigenza di attuare una riorganizzazione ed un riassetto, anche societario, delle linee di attività di Vallelunga, al fine di separare l'attività di tipo gestionale degli impianti dagli *asset immobiliari*, come di seguito definita.

In particolare, ai fini del presente Progetto di Scissione, per attività *immobiliare* si intende l'attività di gestione immobiliare che Vallelunga – nell'ambito del complesso immobiliare costituente il proprio network – svolge negli autodromi di Campagnano di Roma e Binetto, la quale attività presenta caratteristiche e dinamiche distintive rispetto all'insieme delle restanti attività svolte dalla Società Scissa.

La suddetta attività *immobiliare* si presta ad essere scorporata in un apposito ramo di azienda convenzionalmente denominato "Ramo di azienda immobiliare", autonomo e distinto dalla residua azienda della Società Scissa, che sarà appunto assegnato alla Società Beneficiaria.

Il capitale della Società Scissa è posseduto per il 99,98% da ACI, ente pubblico non economico con sede in Roma via Marsala n. 8, C.F.: 00493410583 e per lo 0,02% da AC Roma, ente pubblico non economico con sede in Roma via Cristoforo Colombo n. 261, C.F.: 00460880586, alle quali verrà assegnato, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, il capitale sociale di nuova emissione della Società Beneficiaria.

La Scissione verrà effettuata a valori "di libro", senza alcuna rivalutazione degli stessi, sulla base del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, che si allega sotto la lettera "A". Gli elementi patrimoniali attivi e passivi costituenti il compendio aziendale oggetto di assegnazione (Ramo di azienda immobiliare) sono indicati al successivo paragrafo 3 "Descrizione degli elementi patrimoniali costituenti il Ramo di azienda immobiliare oggetto di assegnazione".

Il valore del patrimonio netto oggetto di assegnazione da parte della Società Scissa è pari all'importo di Euro 12.433.994,33. Nelle scritture contabili della Società Scissa si opererà una riduzione della seguente posta:

1. Versamenti soci in c/capitale per Euro 12.433.994,33

Il patrimonio netto residuo della Società Scissa con riferimento alla data del 31 dicembre 2018 sarà pari ad Euro 16.152.406,03.

Inoltre, in considerazione del fatto che la Società Beneficiaria è di nuova costituzione e che l'assegnazione del relativo capitale avverrà in maniera proporzionale ( in favore degli attuali soci), non si procederà alla redazione della relazione dell'esperto (art. 2501 *sexies* del Codice Civile), ai sensi di quanto previsto dall'art. 2506 *ter*, comma 3, del Codice Civile.

Alla Scissione si applica il Regolamento di Governance ACI e, per quanto compatibile, la disciplina di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e smi.

\* \* \*

## **1. SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE**

### **1.1 Società Scissa**

“ACI VALLELUNGA S.P.A.” , con sede in Campagnano di Roma (RM), via Mola Maggiorana n. 2, capitale sociale Euro 14.000.000,00 interamente versato. R.E.A. n. RM / 146866, numero iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 00901670588, PEC: [acivallelunga@pec.it](mailto:acivallelunga@pec.it)

### **1.2 Costituenda Società Beneficiaria**

“ ACI IMMOBILIARE AUTOMOTIVE S.P.A.”, con sede in Campagnano di Roma (RM), via Mola Maggiorana n. 2, capitale sociale Euro 12.000.000,00.

## **2. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA SOCIETA' SCISSA A E DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA**

L'atto costitutivo della Società Scissa si allega al Progetto di Scissione sotto la lettera “B”. Si precisa al riguardo che la Società Scissa è stata costituita con atto del 29.05.1967, Repertorio n. 229894 a rogito del Notaio Dott Giovanni Sales di Roma, con la denominazione ENTE GESTIONE AUTODROMO VALLELUNGA E.G.A.V.SPA.

La Società Scissa ha poi modificato la propria denominazione, in ultimo in “ ACI VALLELUNGA S.P.A.” con delibera dell'assemblea del 24.10.2001 di cui al verbale a rogito del Notaio Dott. Maurizio Misurale di Roma, Repertorio n. 149670.

L'attuale statuto sociale della Società Scissa è stato approvato dall'assemblea del 24.05.2017 di cui al verbale a rogito del Notaio Dott. Raimondo Zagami di Roma, Repertorio n. 4354, che si allega al presente progetto sotto la lettera “C”.

Relativamente alla costituenda Società Beneficiaria, si allegano rispettivamente sotto le lettere “D” ed “E” la bozza dell'atto di scissione che rappresenta l'atto costitutivo della costituenda “ACI IMMOBILIARE AUTOMOTIVE S.P.A.” e lo Statuto che in quella sede verrà adottato dalla predetta Società Beneficiaria.

Il capitale sociale iniziale della Società Beneficiaria ammonterà ad Euro 12.000.000,00 suddiviso in n. 12.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna.

La Società Beneficiaria avrà la stessa compagine societaria della Società Scissa, ovvero:

- ACI, n. 11.997.600 azioni ordinarie pari al 99,98% del capitale sociale
- AC Roma, n. 2.400 azioni ordinarie pari al 0,02% del capitale sociale.

Si precisa che i nominativi dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo, ed i relativi emolumenti, verranno indicati al momento dell'approvazione del presente Progetto da parte dell'assemblea di Vallelunga e risulteranno dal relativo verbale.

### **3. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI COSTITUENTI IL RAMO DI AZIENDA IMMOBILIARE OGGETTO DI ASSEGNAZIONE**

Il presente progetto di Scissione è stato redatto sulla base del bilancio di ACI VALLELUNGA SPA chiuso al 31 dicembre 2018, allegato al presente Progetto sotto la lettera "A".

La Scissione prevede che:

1) alla Società Beneficiaria vengano assegnati elementi patrimoniali attivi e passivi costituenti il Ramo di azienda immobiliare, pari ad un patrimonio netto, con riferimento alla predetta data, di Euro 12.433.994,33, che verrà registrato nelle scritture contabili della stessa per Euro 12.000.000,00 quale capitale sociale e per il residuo importo di Euro 433.994,33 quale "Versamento soci in c/capitale";

2) alla Società Scissa rimangano elementi patrimoniali attivi e passivi pari ad un patrimonio netto, con riferimento alla predetta data, di Euro 16.152.406,03, di cui Euro 14.000.000,00 quale capitale sociale, Euro 925,38 di Riserva Legale, Euro 4.979.198,35 di Versamento soci c/capitale, Euro -85.650,91 di Riserva per rettifiche contabili ed Euro -2.742.066,79 di Perdite portate a nuovo.

La Scissione verrà effettuata a valori contabili, senza alcuna rivalutazione degli stessi; pertanto, la Società Beneficiaria provvederà ad imputare nelle proprie scritture contabili le suddette voci di patrimonio assegnate al valore contabile.

Viene allegato al presente Progetto di Scissione sotto la lettera "F" il prospetto contabile del patrimonio della Società Scissa alla data del 31 dicembre 2018 da cui risulta quanto sopra illustrato.

Con la Scissione verrà assegnato alla Società Beneficiaria il Ramo di azienda immobiliare per lo svolgimento dell'attività di gestione degli impianti sportivi in Campagnano di Roma e Binetto, destinato allo sfruttamento economico e commerciale delle aree e degli impianti. Il diritto alla gestione di quanto sopra sarà puntualmente disciplinato con apposito accordo scritto ("contratto di locazione") che la Società Scissa medesima si obbliga a stipulare con la Società Beneficiaria nella stessa data in cui avrà efficacia la Scissione (venendo la Società Beneficiaria ad esistenza solo a seguito e per effetto della Scissione), la cui bozza viene allegata al presente Progetto sotto la lettera "G".

Il Ramo di azienda immobiliare è costituito dai seguenti elementi patrimoniali, attivi e passivi, dai contratti e dai rapporti giuridici, indicati nei documenti ed elenchi di seguito riportati, con le precisazioni di cui appresso:

- elenco contratti passivi identificati nell'allegato sotto la lettera "H";
- elenco porzioni immobiliari (terreni e fabbricati) indicati nell'allegato sotto la lettera "I";
- elenco impianti indicati nell'allegato sotto la lettera "L".

Di detto ramo di azienda fanno altresì parte tutti gli obblighi, i diritti, i rapporti, i negozi giuridici, i beni, le attività, le passività e quant'altro ad esso afferente.

Tutto quanto sopra con la precisazione che eventuali inesattezze, errori od omissioni contenuti negli elenchi come sopra allegati, non devono essere considerati come esclusioni, intendendosi assegnare alla Società Beneficiaria il Ramo di azienda immobiliare, ivi comprese le sue evoluzioni dipendenti dalla dinamica aziendale fino alla data di efficacia della Scissione.

In merito a quanto assegnato si precisa quanto segue:

a) taluni rapporti giuridici di cui è attualmente parte la Società Scissa non sono afferenti unicamente al Ramo aziendale immobiliare assegnato (di seguito "Rapporti Promiscui"). Con riferimento a tali Rapporti Promiscui, nel periodo intercorrente tra il deposito del Progetto di Scissione ex art. 2501 *ter* comma 3 C.C. (come richiamato dall'art. 2506 *bis* C.C.) e la stipula dell'atto notarile di Scissione, la Società Scissa negozierà con le controparti tutti gli idonei negozi e/o atti giuridici al fine di separare e suddividere tali Rapporti Promiscui tra la Società Scissa e la Società Beneficiaria, al fine di attribuire a ciascuna di dette società la titolarità di un rapporto giuridico individuale (e non promiscuo). Nella misura in cui non fosse possibile perfezionare quanto sopra, alla Società Beneficiaria verrà assegnata solamente la quota parte del singolo Rapporto Promiscuo che inerisce ed è di specifica spettanza del Ramo di azienda immobiliare assegnato;

b) per gli elementi patrimoniali oggetto di assegnazione e non evidenziati negli elenchi di cui sopra si fa riferimento al prospetto contabile allegato al presente progetto sotto la lettera "F", nel quale essi sono espressamente ripartiti in tre diverse colonne con la specifica destinazione;

c) tra gli elementi oggetto di assegnazione non vi è alcun diritto reale su beni mobili registrati; non vi sono rapporti di lavoro, né contenzioso in essere;

d) successivamente alla data di efficacia della Scissione, la Società Scissa si obbliga, su richiesta della Società Beneficiaria, a disciplinare i rapporti necessari, anche in merito ad eventuali servizi in favore della Società Beneficiaria; si prevede già in questa sede la fornitura di servizi di diversa natura da parte della Società Scissa ("contratto di prestazione di servizi") in favore della Società Beneficiaria con la finalità di assicurare un'adeguata attività organizzativa ed amministrativa in capo alla Newco; la bozza di tale contratto viene allegata al presente Progetto sotto la lettera "M";

e) la Società Beneficiaria sarà autorizzata a procedere all'esecuzione di tutti gli eventuali occorrenti trapassi, trascrizioni, annotamenti, volture, cambi di intestazione presso ogni competente pubblico registro in genere, libro, ufficio, pubblico e privato, per qualsiasi bene,

diritto, concessione, sub-concessione, convenzione, autorizzazione, licenza, permesso, contratti, rapporti e per quant'altro già intestato o riferibile alla Società Scissa di pertinenza del Ramo aziendale immobiliare.

Alla Società Beneficiaria non saranno assegnati elementi patrimoniali ulteriori rispetto a quanto sopra previsto, ad eccezione della quota di imposte anticipate di cui si dirà in seguito. Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Entro 90 giorni dalla data di efficacia della Scissione sarà condivisa tra la Società Scissa e la Società Beneficiaria una situazione patrimoniale del Ramo di azienda immobiliare oggetto di assegnazione, aggiornata alla data di efficacia. In tale situazione verrà indicato l'importo delle imposte anticipate spettanti alla Società Beneficiaria derivanti dall'assegnazione della quota di perdite fiscali ai sensi dell'art. 173 del TUIR.

Eventuali variazioni nella consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi assegnati alla Società Beneficiaria, intercorse tra il 31 dicembre 2018 (data di riferimento della situazione patrimoniale della Società Scissa) e la data di efficacia della Scissione produrranno rapporti di debito/credito tra la Società Scissa e la Società Beneficiaria.

#### **4. RAPPORTO DI CAMBIO E CRITERI E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE AZIONI RAPPRESENTATIVE DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA**

Il capitale della costituenda Società Beneficiaria sarà di Euro 12.000.000,00 , rappresentato da n. 12.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna. Le azioni verranno assegnate agli attuali soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ovvero n. 11.997.600 ad ACI e n. 2.400 ad AC Roma.

Poiché la Società Beneficiaria è di nuova costituzione e l'assegnazione delle azioni avverrà in maniera proporzionale, come già detto, in forza di quanto disposto dall'art. 2506 *ter* del Codice Civile, il rapporto di cambio sopra indicato non sarà oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 2501 *sexies* del Codice Civile.

L'assegnazione ai soci della Società Scissa delle n. 12.000.000 azioni della Società Beneficiaria, secondo quanto sopra indicato, avverrà all'esito dell'iscrizione dell'atto di scissione nel Registro delle Imprese di Roma, che determinerà la costituzione della Società Beneficiaria medesima.

#### **5. DATA DALLA QUALE LE AZIONI ASSEGNATE PARTECIPANO AGLI UTILI**

La data di partecipazione agli utili delle azioni rappresentative del capitale della Società Beneficiaria, trattandosi di azioni relative a società di nuova costituzione, sarà la data di efficacia della Scissione.

#### **6. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE E IMPUTAZIONE NEI BILANCI DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI**

La Scissione avrà effetto, anche ai fini contabili e fiscali, dalla data dell'iscrizione dell'atto di Scissione nel Registro delle Imprese di Roma ai sensi dell'art. 2506 *quater* del Codice Civile.

Pertanto, a partire da tale data, le operazioni relative a quanto assegnato alla Società Beneficiaria verranno imputate nelle scritture contabili della medesima.

#### **7. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI O AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI**

Non sussistono né in capo alla Società Scissa né in capo alla Società Beneficiaria (anche all'esito della Scissione) particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni ordinarie, sicché non sussiste la necessità di stabilirne il relativo trattamento.

#### **8. VANTAGGI EVENTUALMENTE PROPOSTI AGLI AMMINISTRATORI**

Non si propongono vantaggi o benefici particolari a favore degli amministratori della Società Scissa o della Società Beneficiaria.

Roma, 29 aprile 2019

ACI VALLELUNGA S.P.A.



(Il Presidente del Consiglio di Amministrazione)

#### **ALLEGATI**

- Allegato A: Bilancio al 31 dicembre 2018 Società Scissa (situazione patrimoniale di riferimento);
- Allegato B: Atto costitutivo Società Scissa;
- Allegato C: Statuto Società Scissa;
- Allegato D: Bozza Atto Scissione (atto costitutivo Società Beneficiaria);
- Allegato E: Statuto costituenda Società Beneficiaria;
- Allegato F: Prospetto Contabile del patrimonio della Società Scissa alla data del 31 dicembre 2018;
- Allegato G: Bozza contratto di locazione;
- Allegato H: Elenco contratti passivi;
- Allegato I: Elenco porzioni immobiliari;
- Allegato L: Elenco impianti;
- Allegato M: Bozza contratto di prestazione di servizi.

**STATUTO**

**Titolo 1°**

**Denominazione - Sede - Durata**

**ART.1**

La Società per Azioni denominata "**ACI Immobiliare Automotive Società per Azioni**", o in breve "**ACI Immobiliare S.p.A.**" è regolata dal presente Statuto.

ACI Immobiliare Automotive è una Società strumentale all'attività dell'Ente pubblico Automobile Club d'Italia (ACI).

**ART. 2**

La Società ha sede a **Campagnano di Roma (RM)**. All'Organo amministrativo è riservata la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

**ART. 3**

La durata della Società è a tempo indeterminato e potrà essere posta in liquidazione con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

**Titolo 2°**

**Oggetto Sociale**

**ART. 4**

La società ha per oggetto:

- a) la costruzione, la realizzazione, la ristrutturazione, l'acquisizione temporanea o definitiva e la gestione, anche in concessione e/o sub concessione o locazione, di infrastrutture, impianti, attrezzature e servizi relativi al mondo dell'*automotive*, nonché la promozione, la programmazione, il coordinamento e la gestione di iniziative e servizi a supporto della mobilità;
- b) l'acquisto, costruzione, vendita e gestione di beni immobili e diritti immobiliari per conto proprio e per conto di ACI;
- c) la promozione e il coordinamento anche per conto di terzi di tutte le iniziative, anche di carattere pubblicitario e commerciale atte a diffondere, favorire ed incrementare l'attività sportiva automobilistica e motociclistica, oltre all'attività di sicurezza stradale;
- d) la ricerca di immobili o di porzioni di immobili, ai fini dell'eventuale acquisizione in proprietà o in locazione per conto proprio e per conto di ACI, fornendo tutte le indicazioni e le informazioni concernenti la valutazione, la determinazione dei prezzi, gli aspetti funzionali, strutturali, urbanistici e catastali;
- e) l'esecuzione di opere di ristrutturazione, adeguamento e manutenzione di immobili e impianti, espletando tutte le pratiche prescritte per ottenere autorizzazioni, concessioni, permessi e quanto altro occorrente per conto proprio e per conto di ACI;
- f) l'organizzazione, il coordinamento e le prestazioni di servizi di assistenza relativi ad eventi d'interesse di ACI riguardanti l'*automotive* e la mobilità e quant'altro ad essa affidato da ACI nel perseguimento delle proprie attività istituzionali.

Per tutte le attività costituenti l'oggetto sociale, la Società opera in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati dall'Automobile Club d'Italia, anche in esecuzione di apposite convenzioni.

La Società, nei limiti delle finalità sociali e nel rispetto delle norme di legge in materia di esercizio delle professioni, può anche assumere impegni per la esecuzione di programmazioni, progettazioni, studi, consulenze e assistenze tecniche.

La società può compiere, nel rispetto delle norme vigenti, tutte le operazioni e tutti gli atti necessari, utili o connessi per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Essa pertanto può compiere, in via non prevalente ma strumentale ed accessoria, tutte le operazioni

commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, che direttamente si riferiscono all'anzidetto scopo sociale e che ne possano facilitare l'estensione e lo sviluppo.

La società può costituire società o acquisire, anche attraverso aumento di capitale, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in altre società o imprese aventi oggetto analogo, complementare o affine o comunque connesso al proprio oggetto sociale.

L'atto deliberativo dell'operazione deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità di perseguire, anche tramite una propria partecipazione diretta o indiretta, le finalità istituzionali dell'ACI. Nell'atto deliberativo devono essere evidenziate, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impiegate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La Società uniforma tutte le proprie attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, perseguendo le finalità istituzionali di carattere pubblico dell'Automobile Club d'Italia. Essa è sottoposta all'influenza determinante di ACI, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative, ed opera quindi in armonia con le indicazioni di ACI. Adotta atti e assume comportamenti conformi alla normativa sulle società commerciali e opera nel rispetto di quanto previsto a tal fine dal presente Statuto, dalle regole di *governance* e dei relativi *iter* informativi, deliberativi e autorizzativi normati da ACI.

La società, nella sua attività e nel suo funzionamento, adotta e recepisce le regole contenute nel "Regolamento di *governance* delle società controllate da ACI" approvato dal Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia - A.C.I. e pubblicato sul sito istituzionale [www.aci.it](http://www.aci.it), che definisce i principi di governo delle società controllate quali strumenti attraverso i quali l'ente realizza indirettamente le proprie finalità istituzionali.

### **TITOLO 3°**

#### **Capitale Sociale**

##### **ART.5**

Il capitale sociale è di **euro 12.000.000 (dodicimilioni)**, ed è suddiviso in numero 12.000.000 (dodicimilioni) azioni ordinarie nominative, del valore di nominali euro 1 (uno) ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Le azioni sono di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Il capitale della società deve essere detenuto in via maggioritaria dall'ente pubblico non economico "Automobile Club d'Italia - A.C.I."

Il capitale può essere aumentato mediante conferimento di beni in natura e di crediti, con le modalità di cui agli artt. 2342 ss. c.c.

##### **ART.6**

Nel caso di aumento del capitale sociale le nuove azioni devono essere offerte in opzione ai possessori delle vecchie azioni. La deliberazione assembleare di aumento deve stabilire le modalità per l'esercizio del diritto di opzione, nonché quello per i versamenti. Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, la Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare.

##### **ART. 7**

I titoli azionari possono essere dematerializzati con delibera dell'Organo amministrativo. In tal caso, a richiesta del socio, si rilascia, in forma cartacea, un certificato che attesta l'iscrizione al libro soci per permettere al socio l'esercizio dei diritti sociali. Nel libro soci sono altresì documentati i trasferimenti delle azioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime.

##### **ART. 8**

La Società può emettere obbligazioni. La delibera in merito all'emissione di obbligazioni non convertibili è assunta dall'Assemblea ordinaria e deve risultare dal verbale redatto dal Notaio ed iscritta nel Registro delle imprese. La delibera in merito all'emissione di obbligazioni convertibili è assunta dall'Assemblea

Straordinaria e deve risultare dal verbale redatto dal Notaio ed iscritta nel Registro delle imprese. La delibera di emissione del prestito obbligazionario può prevedere che il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi, sia, in tutto o in parte, postergato rispetto al pagamento dei creditori sociali. Per la disciplina delle obbligazioni si fa rinvio alle disposizioni di legge.

**Titolo 4°**  
**Assemblea**  
**ART. 9**

L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

**ART. 10**

Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, o quando lo richiedono particolari ragioni relative alla struttura o all'oggetto della Società; gli Amministratori segnalano, nella relazione sulla gestione le ragioni del differimento.

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, anche fuori dalla sede sociale.

**ART. 11**

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, può essere convocata mediante avviso comunicato ai soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi: telegramma, fax, e-mail, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nell'avviso di convocazione può essere indicato anche per l'Assemblea ordinaria un luogo diverso da quello ove è posta la sede sociale e potrà altresì, essere indicato un termine per l'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dall'Organo amministrativo ogni qual volta esso lo riterrà opportuno, ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. E' tuttavia valida l'Assemblea in difetto della formale convocazione, qualora in essa sia rappresentato l'intero capitale sociale e intervenga la maggioranza dei componenti degli Organi amministrativi e di controllo.

**ART. 12**

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti, cui spetta il diritto di voto, iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'Assemblea, qualunque sia l'argomento da trattare, può svolgersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione o il notaio che provvederanno alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale; siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Verificatisi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il Segretario della riunione stessa o il notaio.

**ART. 13**

I Soci possono farsi rappresentare nella Assemblea con delega a persona anche se non azionista. La delega può essere conferita anche per convocazioni successive della medesima assemblea ovvero per più assemblee qualora si tratta di procure generali o di procura conferita da una società, associazione,

fondazioni o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente. Spetta al Presidente dell'Assemblea la constatazione della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto di intervenire alle Assemblee.

#### **ART. 14**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore unico in caso di Organo amministrativo monocratico. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dall'Amministratore presente più anziano di età. L'Assemblea, su designazione del Presidente, può nominare due scrutatori fra i presenti e nominare un Segretario anche non socio quando il verbale non sia redatto da un Notaio.

#### **ART. 15**

Ogni azione dà diritto ad un voto. Per la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria è sufficiente, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino più della metà del capitale sociale. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale sociale. L'Assemblea ordinaria convocata per le deliberazioni aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio d'esercizio, la nomina e la revoca delle cariche sociali, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

#### **ART. 16**

Per la legale costituzione dell'Assemblea straordinaria è sufficiente, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino più della metà del capitale sociale. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale sociale.

#### **ART. 17**

Le deliberazioni dell'Assemblea si prendono in modo palese. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, sull'apposito libro delle assemblee. Il verbale della Assemblea straordinaria deve essere redatto da Notaio.

### **Titolo 5°**

#### **Amministrazione della Società**

#### **ART. 18**

La Società è amministrata da un Amministratore unico oppure, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da un Consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri.

L'Organo amministrativo è nominato dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 15. In caso di Organo amministrativo collegiale, l'Assemblea provvede a nominare il Presidente.

L'Amministratore unico o i Consiglieri, nel rispetto delle previsioni di legge, possono non essere soci. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con la Società e che sono al tempo stesso componenti dell'Organo amministrativo, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai componenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo quale amministratore.

All'atto della nomina, la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere scelta tra i consiglieri della società "ACI VALLELUNGA SOCIETA' PER AZIONI", con sede a Campagnano di Roma (RM), via Mola Maggiorana 4/6, iscritta nel registro imprese di Roma col numero e codice fiscale 00901670588.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 120/2011 e successivo Decreto del Presidente della Repubblica n.

251/2012, la composizione del Consiglio di amministrazione deve garantire la presenza al suo interno, del genere meno rappresentato nella misura stabilita dal legislatore.

L'Organo amministrativo resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.

La carica di vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Ai membri dell'Organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, nonché un compenso determinato dall'Assemblea tenuto conto dei limiti di spesa indicati da ACI.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato ai componenti degli organi sociali, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere agli stessi trattamenti di fine mandato.

#### **ART. 19**

Per la nomina, la revoca, la cessazione e la sostituzione degli Amministratori, si applicano le disposizioni di legge, anche per quanto concerne il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente ed, eventualmente, dalle Direttive ACI.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Amministratore è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla legge 190/2012 e al d.lgs. 39/2013.

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo, inclusa la revoca o le dimissioni, della maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di amministrazione decade, senza diritto a indennizzo per gli amministratori decaduti. In tal caso il Collegio sindacale eserciterà i poteri di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Organo amministrativo e avrà l'obbligo di convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo.

#### **ART. 20**

L'organo amministrativo può nominare procuratori determinandone la facoltà e la remunerazione.

Ove a composizione collegiale, al Presidente sono attribuite deleghe per l'indirizzo e la supervisione delle funzioni di controllo interno, nonché per la rappresentanza e la cura delle pubbliche relazioni e i rapporti con ACI e con i mezzi di comunicazione in genere.

Le deleghe necessarie per la gestione della Società sono conferite al Direttore Generale. Qualora non nominato, tali deleghe sono conferite ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Direttore generale è subordinata inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla legge 190/2012 e al d.lgs. 39/2013.

Il Direttore generale esercita i poteri conferitigli dall'Organo amministrativo e ha la rappresentanza attiva e passiva della Società entro i limiti dei poteri medesimi.

La retribuzione fissa e variabile del Direttore generale è determinata dall'Organo amministrativo tenuto conto dei limiti di spesa stabiliti da ACI.

#### **ART. 21**

L'Organo amministrativo è l'organo centrale nel sistema di *corporate governance* ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società in relazione all'attività che costituisce l'oggetto sociale. L'Organo amministrativo esercita, inoltre a titolo non esaustivo, i seguenti poteri:

- definisce il sistema e le regole di governo societario della Società, assicurando, sotto la propria responsabilità, l'attuazione del Regolamento e delle Direttive dell'ACI. In ogni caso, l'Organo Amministrativo adotta regole che realizzano con efficacia i vincoli rivenienti dalle vigenti disposizioni in tema di partecipazioni societarie e che garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di separazione delle funzioni di gestione operativa da quelle di indirizzo strategico e di controllo, di articolazione chiara ed efficiente dei poteri, anche al fine di prevenire situazioni di concentrazione e di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti

- correlate nonché delle operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, proprio o di terzi;
- definisce le linee fondamentali dell'assetto organizzativo, amministrativo/contabile e le linee di indirizzo del sistema di controllo interno della Società, in coerenza con il Regolamento e con le Direttive emanate dall'ACI;
  - valuta l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
  - definisce le linee strategiche e gli obiettivi della Società e delle sue controllate, in coerenza con i processi di pianificazione dell'ACI espressi dal piano della *performance*; esamina e approva i piani industriali pluriennali, i budget annuali e i resoconti intermedi di gestione;
  - riceve dall'Amministratore con deleghe o dal Direttore generale, in occasione delle riunioni del consiglio, e comunque con periodicità trimestrale, un'informativa sull'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e deleghe, sull'attività delle Società controllate e sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate della Società, che non siano state sottoposte al preventivo esame del consiglio;
  - valuta il generale andamento della gestione della Società e delle sue controllate sulla base dell'informativa ricevuta dall'amministratore con deleghe oppure dal Direttore generale; esamina i resoconti trimestrali di gestione e ne valuta i risultati rispetto a quelli di budget; recepisce gli eventuali provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali di ACI sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;
  - approva il progetto di bilancio annuale ed eventuali bilanci intermedi di esercizio;
  - esamina e approva le operazioni societarie rilevanti di cui alle regole di *governance* ACI;
  - formula, propone da sottoporre all'assemblea dei soci;
  - esamina e delibera sulle altre questioni che l'amministratore con deleghe o il Direttore generale ritengano opportuno sottoporre all'attenzione del consiglio;
  - delibera sull'esercizio del diritto di voto e designa i componenti degli organi di amministrazione e controllo nelle assemblee delle Società controllate;
  - predisponde specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'Assemblea in occasione della relazione annuale a chiusura dell'esercizio sociale e qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione dei rischi, uno o più indicatori di crisi aziendale, adotta, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi correggendone gli effetti ed eliminandone le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento;
  - predisponde annualmente, e contestualmente al bilancio dell'esercizio, presenta all'assemblea dei soci una relazione sul governo societario, indicando gli strumenti adottati e i risultati raggiunti;
  - istituisce e sopprime sedi secondarie;
  - adegua lo statuto a disposizioni normative;
  - assicura un adeguato flusso informativo all'ACI in applicazione dei principi relativi al controllo analogo per le società strumentali degli Enti Pubblici.

L'Organo amministrativo potrà nominare il suo Segretario anche in persona non azionista o estranea al Consiglio stesso.

#### **ART. 22**

Il Consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.

Di regola la convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso comunicato, almeno cinque giorni prima della riunione, a ciascun amministratore e a ciascun sindaco effettivo con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi: telegramma, fax, e-mail, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento.

Nei casi di urgenza, il termine per la convocazione è ridotto a due giorni.

In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza dell'intero Collegio sindacale.

Le riunioni dell'Organo amministrativo potranno tenersi anche per teleconferenza o per

videoconferenza, a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea; di visionare, ricevere o trasmettere documenti; a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Verificatisi tali requisiti, l'Organo amministrativo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il soggetto verbalizzante della riunione stessa.

L'Organo amministrativo può avvalersi della consulenza di esperti che potranno essere chiamati a partecipare alle riunioni ogni qualvolta il loro apporto sarà ritenuto utile.

#### **ART. 23**

Le riunioni dell'Organo amministrativo sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

#### **ART. 24**

Per la validità delle deliberazioni dell'Organo amministrativo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ed in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni dell'Organo amministrativo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, i cui estratti analogamente sottoscritti fanno piena prova.

#### **ART. 25**

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o, in caso di istituzione del Consiglio di amministrazione, al Presidente. La rappresentanza spetta, inoltre, nei limiti dei poteri delegati o conferiti, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale.

### **Titolo 6°**

#### **Collegio sindacale e Revisione legale dei conti**

#### **ART. 26**

Il Collegio sindacale esercita le sue funzioni secondo le vigenti norme del codice civile sui sindaci delle Società commerciali. In particolare, il collegio vigila:

- sull'osservanza della legge, dello statuto e del Regolamento di *governance* ACI;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del sistema di controllo interno adottato dalla Società, nonché sul loro concreto funzionamento;
- sull'idoneità del sistema amministrativo-contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle sue controllate per garantire il corretto adempimento degli obblighi informativi previsti dalla legge.

La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea dei soci, la quale determina il corrispettivo spettante per tale attività.

Fatta salva la fattispecie di cui all'art. 2449 del Codice Civile, il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, che durano in carica per tre esercizi, fatta salva l'applicazione della legge 444/1994.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato tra i sindaci effettivi dall'assemblea dei soci.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, ed assiste alle adunanze del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea. Le riunioni del Collegio sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; sia

consentito di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La retribuzione annuale dei Sindaci viene determinata dall'Assemblea, tenuto conto dei limiti di spesa indicati da ACI, all'atto della loro nomina e vale per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 120/2011 e successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012, la composizione del Collegio sindacale deve garantire la presenza al suo interno, anche con riferimento ai Sindaci supplenti, del genere meno rappresentato nella misura stabilita dal legislatore. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci, ad essi subentrano i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle quote di rappresentanza del genere.

L'assunzione della carica di Sindaco è subordinata al possesso dei requisiti di legge e a quelli previsti da ACI nel Regolamento di *Governance*.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Sindaco è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconfiribilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla legge 190/2012 e al d.lgs. 39/2013.

#### **Titolo 7°**

#### **Chiusura Esercizio Sociale - Bilancio - Utili**

#### **ART. 27**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvederà alla formazione del bilancio sociale a norma del Codice Civile.

#### **ART. 28**

Gli utili netti verranno così ripartiti:

- 5% al fondo riserva legale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- il residuo agli azionisti in proporzione delle rispettive azioni possedute, salva diversa determinazione dell'Assemblea.

#### **Titolo 8°**

#### **Scioglimento e liquidazione**

#### **ART. 29**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione o causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione nominando una o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

#### **Titolo 9°**

#### **Rinvio**

#### **ART. 30**

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge.

#### **ART. 31**

Per ogni controversia nascente dal presente atto viene stabilita la competenza territoriale esclusiva del Foro di Roma.